

INTERVENTO

Merita un rilancio Aiuterà i giovani a trovare **lavoro**

di **Michele Tiraboschi**

Dare certezza a operatori, imprese e lavoratori e individuare i criteri per attuare in modo tempestivo la delega contenuta nel collegato **lavoro**. È il significato dell'accordo tra governo, regioni e parti sociali siglato ieri. Sulla scorta delle «linee guida per la formazione» del 17 febbraio scorso si intende rilanciare l'apprendistato quale canale privilegiato per inserire i giovani nel mondo del **lavoro** secondo percorsi di qualità utili ad accrescere le competenze e sostenere la produttività del **lavoro**.

Oggi poco più del 20% degli apprendisti riceve una qualche forma di formazione. Con la crisi i contratti attivati sono passati 645.986 del 2008 ai 567.842 del 2009. La complessità della materia, frutto di un articolato intreccio di competenze tra Stato, regioni e parti sociali, induce operatori e imprese a preferire stage o contratti a progetto di cui non sempre si fa un utilizzo in linea con le finalità dei due istituti.

Governo, regioni e parti sociali si impegnano ora ad avviare tempestivamente una mappatura completa e condivisa della normativa concretamente applicabile - regione per regione, settore per settore - in modo da dare immediata certezza agli operatori e garantire finalmente l'effettività del percorso formativo, interno o esterno alla azienda poco importa, purché certificabile e tracciabile nel libretto formativo del cittadino.

Per attuare la delega al governo contenuta nel collegato, le parti firmatarie concordano un periodo di transizione di un anno per definire, in un tavolo tripartito tra governo, regioni e parti sociali, le linee guida condivise per la riforma

dell'apprendistato professionalizzante valorizzando, in particolare, la formazione in azienda di tipo formale, la bilateralità, il ruolo dei fondi interprofessionali e la tracciabilità del percorso formativo sul libretto formativo del cittadino.

Durante i 12 mesi le parti concordano di dare immediata certezza al quadro giuridico e istituzionale di riferimento confermando, in coerenza con l'articolo 49 del decreto legislativo 276/03 (cosiddetta legge Biagi), la funzione surrogatoria dei contratti collettivi nazionali di **lavoro** e degli accordi interconfederali là dove la regione non abbia regolamentato la materia d'intesa con le associazioni dei datori di **lavoro** e prestatori di **lavoro** comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Si confermano - per le ipotesi di formazione esclusivamente aziendale (articolo 49) e alla luce della sentenza 176/10 della Corte Costituzionale - le previsioni contenute nei contratti collettivi e in quelli interconfederali che hanno disciplinato l'apprendistato professionalizzante, che rimangono valide per le regioni che non abbiano già provveduto a definire compiutamente la normativa (articolo 49).

Si conferma, come anticipato nella recente circolare del ministero del Welfare in materia **lavoro** nel settore del turismo, che, in caso di imprese multi-localizzate, per l'attivazione dei contratti di apprendistato e per i tirocini formativi e di orientamento trova applicazione su tutto il territorio nazionale la sola regolamentazione della regione dove l'impresa ha la propria sede legale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Michele Tiraboschi è consigliere del ministro del **Lavoro**